

## **REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA**

**1.1** L'Organo di Garanzia interno alla scuola è composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza, da un docente designato dal Consiglio di Istituto e da due genitori. Per ciascuna componente di cui sopra, ad esclusione del Presidente, viene designato anche un membro supplente che subentrerà al membro titolare in caso di assenza ovvero di incompatibilità di quest'ultimo.

**1.2** La designazione dei componenti dell'Organo di Garanzia è annuale ed avviene da parte degli Organi Collegiali competenti entro il 30 ottobre di ciascun anno scolastico.

Fino a tale nuova designazione annuale dei propri componenti l'Organo di Garanzia rimane in funzione con i componenti eletti nell'anno scolastico precedente.

### **RICORSI**

**2.1** Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso per iscritto, entro e non oltre 15 giorni dalla avvenuta notifica, da parte dei genitori all'Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva entro il termine di 10 giorni dalla acquisizione del ricorso (fa fede la data di acquisizione al protocollo d'Istituto). Contro le sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalla scuola è ammesso ricorso all'Organo di garanzia entro dieci giorni dalla comunicazione della sanzione comminata.

**2.2** L'Organo di Garanzia interno decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgono all'interno della scuola, in merito all'applicazione del presente Regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

### **PROCEDIMENTO**

**3.1** Il Presidente dell'Organo di Garanzia, preso atto del ricorso inoltrato, convoca i componenti dell'Organo entro e non oltre 10 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.

**3.2** La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 4 giorni prima della seduta.

**3.3** Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve comunicare al Presidente dell'Organo di Garanzia, per iscritto, prima della seduta l'assenza.

**3.4** Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese e non è prevista l'astensione. Per la validità delle determinazioni è sufficiente la metà più uno dei componenti presenti. In caso di parità di voti il voto del Presidente ha valore doppio.

**3.5** Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente acquisire tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto della convocazione. Il Presidente può delegare l'attività istruttoria ad un membro dell'Organo, che predispone una relazione istruttoria.

**3.6** L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.

### **Allegato al Regolamento d'Istituto**